

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1967

**Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza**

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336 e 28 dicembre 1959, n. 1211, sono stati autorizzati appositi stanziamenti di bilancio per la concessione di contributi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

In sede di costruzione di detti alloggi si è dovuto peraltro procedere, a norma delle leggi in vigore, alla revisione dei prezzi contrattuali che, avendo comportato un maggior onere di lire 500.000.000, non ha consentito di portare a compimento i programmi a suo tempo predisposti.

Per la completa attuazione di tali programmi ed in analogia a quanto già predisposto per le altre opere dell'edilizia popolare (leggi 29 marzo 1965, n. 218 e n. 223), si

rende quindi necessario autorizzare un aumento dei limiti di impegno per un importo di lire 21.250.000 annue, corrispondente al contributo in annualità relativo alla maggiore somma sopra indicata.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede, per 35 anni, un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000 annue per il pagamento del contributo statale all'INCIS per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, dalla Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Per l'esercizio 1967 detto importo graverà sui capitoli n. 2401 (lire 13.175.000), n. 2322 (lire 4.250.000) e n. 2441 (lire 2 milioni 975.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e sul capitolo n. 1189 (lire 850.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, e consentire la completa attuazione dei programmi costruttivi degli alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, già ammessi al contributo statale in base alle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n. 1211, è autorizzato per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000.

La somma complessiva di lire 743.750.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 20.400.000 e lire 850.000 dall'esercizio 1967 all'esercizio 2001.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2401 (lire 13.175.000), numero 2322 (lire 4.250.000) e n. 2441 (lire 2.975.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 1189 (lire 850.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.